

# **Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)**

del 2 ottobre 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale,

*ordina:*

## **Art. 1** Divieto di fornire materiale d'armamento

<sup>1</sup> È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, beni d'equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio a destinazione dell'Afghanistan.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996<sup>1</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul materiale bellico con le relative ordinanze d'esecuzione.

## **Art. 2** Provvedimenti concernenti il traffico aereo

<sup>1</sup> L'accesso allo spazio aereo svizzero è vietato agli aeromobili appartenenti ai Taliban, noleggiati dai Taliban o gestiti per conto dei Taliban. Le compagnie aeree colpite da questo divieto sono menzionate nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Sono eccettuati i voli autorizzati per motivi umanitari dal Comitato per le sanzioni istituito dalle Nazioni Unite.

## **Art. 3** Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> Gli averi appartenenti al Taliban o controllati dai Taliban sono bloccati. Le persone fisiche e giuridiche colpite da questo blocco sono menzionate nell'allegato 2.

<sup>2</sup> È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche menzionate nell'allegato 2 o metterne, direttamente o indirettamente, a loro disposizione.

<sup>3</sup> Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) può esentare i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Seco si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

**RS 946.203**

<sup>1</sup> **RS 946.202**

<sup>2</sup> **RS 514.51**

**Art. 4** Dichiarazione obbligatoria

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all'articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

<sup>2</sup> Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l'oggetto a l'importo degli averi bloccati.

**Art. 5** Definizioni

Nella presente ordinanza si intendono per:

- a. *Taliban*: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compresi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo;
- b. *averi*: tutti gli averi finanziari e gli utili economici di qualsiasi natura, comprese le risorse finanziarie derivanti in particolare da beni appartenenti ai Taliban o controllati direttamente o indirettamente da essi, segnatamente valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- c. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

**Art. 6** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

<sup>2</sup> In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

<sup>3</sup> Il tentativo è punibile.

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in cinque anni.

<sup>5</sup> La legge federale del 22 marzo 1974<sup>3</sup> sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni.

<sup>6</sup> Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all'articolo 1 nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

<sup>7</sup> Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 1925<sup>4</sup> sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 1996<sup>5</sup> sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 1996<sup>6</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alle dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 4 della presente ordinanza.

#### **Art. 7** Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite

<sup>1</sup> Le autorità preposte all'esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.

<sup>2</sup> Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l'esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l'autorità estera o le Nazioni Unite:

- a. sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le informazioni desiderate.

#### **Art. 8** Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

<sup>1</sup> Le autorità preposte all'esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 7 capoverso 2, se il servizio richiedente:

- a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese;
- b. è vincolato dal segreto d'ufficio;
- c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia;
- d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e
- e. garantisce la reciprocità.

<sup>4</sup> RS 631.0

<sup>5</sup> RS 514.51

<sup>6</sup> RS 946.202

<sup>2</sup> La legge del 20 marzo 1981<sup>7</sup> sull'assistenza in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell'embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP.

**Art. 9** Utilizzazione delle informazioni

<sup>1</sup> Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> È fatta salva l'utilizzazione di tali dati nell'ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.

**Art. 10** Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità

Il Dipartimento federale dell'economia, dopo aver consultato il DFAE e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati 1 e 2 e prorogare la validità dell'ordinanza per un periodo limitato.

**Art. 11** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000 e ha effetto sino al 3 ottobre 2002.

2 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1)

**Compagnie aeree controllate dai Taliban i cui aeromobili sottostanno all'embargo aereo**

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES, compreso un apparecchio Tupolev T 154, registrato sotto EP-CPG 748, proprietà di ARIANA AFGHAN AIRLINES e utilizzato da CASPIAN AIRLINES.
2. AFGHAN AIR FORCE.

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

## **Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette le sanzioni finanziarie**

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES (in precedenza BAKHTAR AFGHAN AIRLINES), Afghan Authority Building, P.O. BOX 76, Ansari Watt, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa compagnia.
2. Da Afghanistan Bank (a. k. a. Bank of Afghanistan; a. k. a. Central Bank of Afghanistan; a. k. a. The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa banca.
3. Banke Millie Afghan (a. k. a. Afghan National Bank; a. k. a. Bank E. Millie Afghana), Jada Ibn Sina, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa banca.
4. Omar Mohamed, «Amir al-Mumineen» (comandante dei credenti), Kandahar (Afghanistan), nato nel 1950 a Ho Tak, provincia di Kandahar (Afghanistan).